



## **CITTÀ DI ALESSANDRIA SEGRETERIA GENERALE**

### **LINEE OPERATIVE SUL DIVIETO DI FUMO**

#### **Normativa di riferimento**

Legge n. 584/1975;  
Legge n. 3/2003;  
DPCM 23/12/2003;  
Accordo Conferenza Stato Regioni 16 dicembre 2004;  
D. L.vo n. 81/2008;  
D. L.vo n. 6/2016;  
Circolare del Ministero della Salute 4/2/2016.

### **PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DIVIETO DI FUMO**

#### **Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa in materia di DIVIETO DI FUMO**

I Dirigenti e i soli Titolari di Posizione Organizzativa, Responsabili di Servizio Autonomo, in qualità di Datori di Lavoro, sono responsabili dell'applicazione della normativa presso i locali e relative pertinenze ove si svolgono le attività e i servizi di rispettiva competenza.

I Responsabili possono individuare e incaricare i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto, di accertare e contestare le infrazioni. I soggetti designati, di categoria D, non possono rifiutare l'incarico conferito.

In caso di cessazione a vario titolo e /o trasferimento presso altra Direzione del soggetto inizialmente incaricato, si deve procedere con la relativa sostituzione.

La designazione/ sostituzione è effettuata con atto formale e comunicata per iscritto all'interessato ed è, ordinariamente, correlata alla durata dell'incarico Dirigenziale o di Posizione Organizzativa di Servizio Autonomo. Copia degli atti di designazione degli incaricati per il divieto del fumo dovranno essere rimessi alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie, per quanto di competenza (Servizio Prevenzione e Protezione e Servizio Amministrazione Giuridica del Personale).

#### **Ambito di applicazione**

È vietato fumare:

- a) in tutti i locali chiusi e relative pertinenze (scale, corridoi, atri, etc) delle sede Centrale e Periferiche del Comune di Alessandria, nonché nell'aree all'aperto degli asili nido e scuole comunali dell'infanzia comunali;
- b) in tutti i veicoli e /o automezzi di proprietà del Comune di Alessandria, utilizzati a qualsiasi titolo.

#### **Cartellonistica**

Presso i locali e/o pertinenze nei quali si applica il divieto di fumo deve essere disposta, dai Responsabili l'affissione di appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti:

- la scritta "VIETATO FUMARE",
- l'indicazione della legislazione di riferimento;

- le sanzioni previste per i trasgressori;
- l'indicazione del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed al quale compete accertare le infrazioni. Tali soggetti devono essere individuati nominalmente con atto formale, come sopra previsto.

Tutti i veicoli e /o automezzi di proprietà del Comune di Alessandria, utilizzati a qualsiasi titolo, devono prevedere l'indicazione, con etichetta specifica di divieto di fumo. Nelle vicinanze dei luoghi dove è affissa la cartellonistica specifica, di cui al precedente punto, possono essere apposti cartelli con la sola indicazione di "VIETATO FUMARE". Il Servizio Prevenzione e Protezione è incaricato di verificare, periodicamente, la presenza e la correttezza della cartellonistica, come sopra indicato.

### **Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto**

I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto devono essere dotati di cartellino di riconoscimento aziendale e partecipano alle iniziative di aggiornamento nella materia in oggetto organizzate dall'ente.

2. Ad essi compete:

- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
- redigere il verbale di accertamento/contestazione;
- rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto informandone i responsabili.

### **Procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni**

In caso di violazione del divieto fumo è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque). Detta sanzione viene raddoppiata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni. Qualora soggetti responsabili, omettono di vigilare (ad esempio: mancata verifica e esposizione dei cartelli indicanti il divieto, contestazione della violazione ecc.), la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.200,00. L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche di legge nazionali o regionali. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti incaricati spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto stesso, procedono all'accertamento della violazione redigendo il **verbale di accertamento/contestazione** utilizzando l'apposito modello.

La violazione deve essere contestata immediatamente, dal preposto per il divieto di fumo, al trasgressore. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Il verbale di accertamento è redatto in tre copie debitamente sottoscritte dall'accertatore e dal trasgressore:

- la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81 in caso di rifiuto a sottoscriverlo;
- la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- la terza va trasmessa, in tempi brevi, al Servizio T.I.A./TARES/T.A.R.I. e altre entrate tributarie ed extratributarie per quanto di competenza.

A norma dell'art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di c/c postale sul conto n. 12304150 intestato alla Azienda Sanitaria Regionale ASL 20, Dipartimento di Prevenzione, Via Venezia, 6, 15121 ALESSANDRIA.

Il trasgressore dovrà indicare per il pagamento della sanzione nella causale: *Violazione al divieto di fumare, n. verbale, data e organo di appartenenza.*

Copia dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa in copia alla struttura al Servizio T.I.A./TARES/T.A.R.I. e altre entrate tributarie ed extratributarie.

Il Servizio T.I.A./TARES/T.A.R.I. e altre entrate tributarie ed extratributarie, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento:

- cura, mediante i soggetti e le modalità previste con legge, la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stata possibile effettuare la contestazione immediata, entro 90 giorni dall'accertamento della stessa;
- procede alla verifica dell'avvenuto pagamento, trascorsi 60 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica, in caso di contestazione non immediata;
- qualora non risulti effettuato il pagamento da parte del trasgressore, trasmette il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, alla Autorità Regionale individuata in materia per quanto di competenza (Azienda Sanitaria Regionale ASL 20 Contenzioso Amministrativo, Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato).

### **Sanzioni disciplinari**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Ente avvia procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente in caso di gravi e ripetute infrazioni in merito. A tal fine, le infrazioni contestate al personale dipendente devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Salonia)

documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013)